

Sentenza n. 59/2014/EL



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

(ex art. 58 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038)

composta dai seguenti magistrati:

Arturo Martucci di Scarfizzi	Presidente
Simonetta Rosa	Consigliere relatore
Stefano Imperiali	Consigliere
Rita Loreto	Consigliere
Andrea Lupi	Consigliere
Natale D'Amico	Consigliere
Giuseppe Mezzapesa	Consigliere

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 414/SR/EL del Registro di segreteria delle Sezioni Riunite, sul ricorso dei **Gruppi Consiliari della Provincia Autonoma di Trento AMMINISTRARE IL TRENINO**, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, NERIO GIOVANAZZI; GRUPPO MISTO, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, MARIO MAGNANI; ITALIA DEI VALORI, in

persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, BRUNO FIRMANI; LEGA NORD TRENINO, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, ALESSANDRO SAVOI; CIVICA PER DIVINA PRESIDENTE, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, CLAUDIO ECCHER; IL POPOLO DELLA LIBERTÀ, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, GIORGIO LEONARDI; PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENINO, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, LUCA ZENI; PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE – P.A.T.T., in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, MICHELE DALLAPICCOLA; U.A.L. - UNION AUTONOMISTA LADINA, in persona del Presidente pro tempore e capogruppo nella XIV legislatura, LUIGI CHIOCCHETTI, il quale agisce anche in via personale, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta de Pretis e Flavio Maria Bonazza, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Guido Francesco Romanelli, in Roma, Via Cosseria n. 5.

per l'annullamento

della deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento n. **11/2014/FRG** del 7 aprile 2014 depositata il 22 maggio 2014, resa in materia di rendiconti dei Gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento e comunicata con nota del 29 maggio 2014, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o collegato, ivi compresa, in particolare la deliberazione della Corte dei conti

– Sezione regionale di controllo per il Trentino – Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, **n. 5/2014/FRG** del 3 marzo 2014.

Visto il ricorso;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 ORDP-UOPROT-P del 18 dicembre 2013, con la quale sono stati indicati i criteri per la formazione dei Collegi giudicanti delle Sezioni Riunite, ivi compresi quelli in speciale composizione, di cui all'art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r) del d.l. n. 174/2014, convertito nella legge n. 213/2012;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 2 ORDP-UOPROT-P del 17 gennaio 2014 con la quale è stata determinata, per l'anno 2014, la composizione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, di controllo, deliberante e consultiva;

Visti il decreto presidenziale n. 159 del 9 settembre 2014, con il quale sono stati costituiti i Collegi delle Sezioni riunite per le udienze dei mesi da ottobre a dicembre 2014, modificato l'8 ottobre 2014 con decreto n. 173; il decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza, di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 5 novembre 2014, il relatore, cons. Simonetta Rosa, l'avv. Paolo MIGLIACCIO per i ricorrenti, su delega degli avv.ti Flavio Maria BONAZZA e Roberta de PRETIS; l'avv. Salvatore DI MATTIA su delega dell'avv. Luigi MANZI per la Provincia Autonoma di Trento ed il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Paolo Luigi REBECCHI.

Ritenuto in

FATTO

1. I Gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento, AMMINISTRARE IL TRENINO; GRUPPO MISTO; ITALIA DEI VALORI; LEGA NORD TRENINO, CIVICA PER DIVINA PRESIDENTE; IL POPOLO DELLE LIBERTÀ; PARTITO DEMOCRATICO TRENINO; PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE (P.A.T.T.); UNION AUTONOMISTA LADINA (U.A.L.), hanno promosso ricorso per l'annullamento della deliberazione n. 11/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Provincia autonoma di Trento, nonché di ogni atto presupposto, connesso e o collegato e, in particolare, la deliberazione n. 5/2014/FRG della medesima Sezione.

In data 6 febbraio 2014 il Presidente della Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 2, delle disposizioni del Consiglio provinciale n. 6 dell'11 aprile 2013 e all'art. 1, comma 9 ss. del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i rendiconti dei Gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento, relativo al periodo 1° gennaio/21 novembre 2013.

Con deliberazione n. 5/2014/FRG del 3 marzo 2014 la Sezione regionale ha evidenziato una serie di rilievi, avendo riscontrato *“diverse carenze ed irregolarità documentali che necessitano di essere chiarite ed integrate.”* e, per l'effetto, ha invitato i singoli Gruppi ad integrare i rendiconti con la documentazione richiesta e ad esplicitare i criteri e le motivazioni afferenti talune spese.

In data 2 aprile 2014, il Presidente del Consiglio provinciale, con nota n. 4406, ha trasmesso alla Sezione regionale i rendiconti rielaborati unitamente ad alcuna documentazione integrativa ed esplicativa.

La Sezione regionale, nell'adunanza del 7 aprile, con la deliberazione n. 11/2014/FRG, dopo una articolata esposizione dei criteri e dei principi applicati in sede di controllo, ha confermato taluni dei rilievi esposti nella deliberazione n. 5, dichiarando non regolari i rendiconti dei Gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento, come dettagliato nelle schede allegate alla deliberazione medesima e di seguito indicato.

a) Gruppo Consiliare “Amministrare il Trentino”

- Spese irregolari per euro 1.713,03, per le voci: (U5) spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, periodici ecc.; (U7) spese postali e telegrafiche; (U9) spese di cancelleria e stampati; (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; (U12) spese per attività promozionali, di rappresentanza ecc..
- Spese parzialmente irregolari per euro 139,00 relative alla voce (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani.
- Altre spese non rendicontate per 1.734,99 relative ad operazioni sul c/c bancario.

b) Gruppo Consiliare “Gruppo Misto”

- Spese irregolari per euro 14.698,00 per le voci: (U5) spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, periodici ecc.; (U6) spese per consulenze, studi e incarichi; (U7) spese postali e telegrafiche; (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati; (U9) spese di cancelleria e stampati; (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e

quotidiani; (U12) spese per attività promozionali, di rappresentanza ecc..; (U13) spese per l'acquisto o noleggio di cellulari per il Gruppo.

- Spese parzialmente irregolari per euro per euro 50,00 relative alla voce (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati.

c) Gruppo consiliare "Italia dei valori"

- Spese irregolari per euro 1.577,38 relative alle voci: (U6) spese per consulenze, studi e incarichi; (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati; (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; (U12) spese per attività promozionali, di rappresentanza ecc..; (U15) spese logistiche.

d) Gruppo consiliare Lega Nord Trentino

- Spese irregolari per euro 23.030,00, relative ad operazioni sul c/c bancario non rendicontate.

e) Gruppo consiliare "Lista Civica per Divina Presidente"

- Spese irregolari per euro 12.469,96 relative alle voci: (U6) spese per consulenze, studi e incarichi; (U7) spese postali e telegrafiche; (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati; (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; (U12) spese per attività promozionali, di rappresentanza ecc..; (U14) spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio.
- Spese parzialmente irregolari per euro 240,00 relative alla voce (U15) spese logistiche.

f) Gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà"

- Spese irregolari per euro 13.429,17 relative alle voci: (U7) spese postali e telegrafiche; (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati; (U9) spese di cancelleria e stampati; (U12) spese per attività

promozionali, di rappresentanza ecc..

- Spese parzialmente irregolari per euro 4.356,00, relative alla voce (U5)) spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, periodici ecc...

g) Gruppo consiliare “Partito democratico del Trentino”

- Spese irregolari per euro 10.402,85 relative alle voci: (U6) spese per consulenze, studi e incarichi; (U7) spese postali e telegrafiche.
- Spese non rendicontate per euro 4.157,12

h) Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese

- Spese irregolari per euro 16.466,35 relative alle voci: (U1) spese per il personale; (U8) spese telefoniche e di trasmissione dati; (U9) spese di cancelleria e stampati; (U16) altre spese.

i) Gruppo consiliare Unione Autonomista Ladina

- - Spese irregolari per euro 211,80 relative alla voce (U12) spese per attività promozionali, di rappresentanza ecc..
- - Spese non rendicontate per euro 2.731,99

2. Avverso tale deliberazioni hanno proposto ricorso i gruppi consiliari in epigrafe, per i seguenti motivi.

2.1 Questioni generali

a) Violazione dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 e del principio generale del contraddittorio.

L’illegittimità deriva, a parere dei ricorrenti, dall’aver la Sezione regionale assunto la delibera oggetto del presente giudizio senza “*aver effettuato una definitiva contestazione propedeutica alla regolarizzazione contemplata dalla norma in titolo, con la conseguenza che la regolarizzazione*

espressamente prevista dall'art. 1, comma XI cit., costituente un principio informatore della procedura di controllo, non è stata materialmente possibile. Ne discende, oltre alla "palese ed incontestabile violazione della norma predetta, quella, ancora più grave, del principio generale della tutela del contraddittorio, che informa tutto l'ordinamento giuridico..".

In altre parole, lamentano i ricorrenti che, le difformità e incongruenze rilevate a seguito del secondo invio dei rendiconti avrebbero dovuto formare oggetto di una ulteriore richiesta di regolarizzazione prima di procedere alla valutazione finale.

b) Violazione dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 1 del d.P.C.M. 21 dicembre 2012 in relazione alla modalità del controllo esercitato (anche alla luce della sent. Corte Cost. n. 39/2014); violazione dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità.

Premesso che le norme di settore impongono che la rendicontazione dei Gruppi consiliari debba rispondere a criteri di veridicità (intesa come corrispondenza tra le poste indicate e le spese effettivamente sostenute) e correttezza (intesa come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), i ricorrenti, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, affermano che la Sezione regionale, con le delibere impugnate, *"ha completamente disatteso i principi ribaditi nell'inequivoca sentenza della Corte Costituzionale, non limitandosi ad un mero controllo di carattere documentale e contabile, rispettoso dell'autonomia dei Gruppi, che si doveva tradurre nella mera verifica di conformità della rendicontazione allo schema-tipo previsto e della corrispondenza delle singole spese evidenziate nella documentazione che le attestava."*

Dunque, parte ricorrente sostiene che la Sezione regionale abbia operato *“valutazioni di natura squisitamente meritale sulla «inerenza» delle singole spese, sostituendosi di fatto ai gruppi nell’esercizio di prerogative che competono solamente a quest’ultimo, con ciò facendo esattamente quello che, secondo la Corte Costituzionale, trascende i limiti del potere di controllo di cui all’art. 1, co. IX e, cioè, addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali, che sono, invece, rimesse all’esclusiva autonomia politica dei gruppi.”*.

A titolo esemplificativo, i ricorrenti richiamano quanto affermato dalla Sezione regionale in merito alla inerenza di talune tipologie di spesa all’attività dei Gruppi.

c) Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. n. 174/2012: violazione del principio di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle preleggi.

Riguardo alle spese, le cui obbligazioni erano state assunte nel 2012 ma il relativo pagamento è intervenuto solo nel 2013, i ricorrenti eccepiscono che tali spese competono esclusivamente all’esercizio (2012) durante il quale le stesse sono state impegnate con atti giuridicamente perfezionati.

Pertanto, le spese relative al 2012 e saldate nel 2013, *“in forza del c.c. principio di competenza, essendo riferibili a tale anno, non potevano ritenersi soggette al controllo della Sezione trentina della Corte dei conti, decorrendo il medesimo esclusivamente dall’anno 2013 e non potendo essere fittiziamente fatto retroagire, sulla scorta del mero dato della materiale liquidazione di determinate spese nell’anno 2013, anziché nell’esercizio precedente.”*.

Parte ricorrente osserva altresì che le spese di cui trattasi, effettuate in forma

regolare e nel rispetto della metodologia previgente, “*diverrebbero irregolari sulla scorta di una valutazione ex post, sul presupposto dell’omessa effettuazione di determinati adempimenti formali che, nell’esercizio di riferimento non erano prescritti, tanto meno preventivabili...*”, con ciò violando l’art. 1 del d.l. n. 174/2012 nella parte in cui sancisce il momento di decorrenza del controllo sui rendiconti dei Gruppi.

2.2 Questioni specifiche

a) Con riguardo alla osservazione di carattere generale della Sezione regionale in merito alla mancanza del disciplinare relativamente a taluni Gruppi, disciplinare richiesto dal regolamento consiliare n. 6/2013 (entrato in vigore a metà esercizio 2013), parte ricorrente afferma che, *ex se*, detta mancanza non può inficiare la correttezza della rendicontazione, anche alla luce delle precisazioni date dal Presidente del Consiglio provinciale alla stessa Sezione regionale.

b) Censura, altresì, che alla quasi totalità dei Gruppi sono state contestate irregolarità che afferiscono a spese sostenute anteriormente all’entrata in vigore (1° maggio 2013) del Regolamento consiliare approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale dell’11 aprile 2013, n. 6, quando era in “*vigore il precedente testo regolamentare che non operava le differenziazioni ed i consequenziali divieti sanciti dalla norma de qua.*”.

Sul punto, in particolare, parte ricorrente richiama le spese del Gruppo Popolo delle Libertà per il quale tutte le spese, ad eccezione di quelle postali, sarebbero state oggetto di censure per incoerenza con il citato Regolamento consiliare n. 6/2013, art. 12, comma 6.

La Sezione regionale, attraverso tale asserita violazione, avrebbe aggirato

il limite al potere di controllo fissato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 39/2014, operando una valutazione nel merito *“circa la rispondenza di determinate spese alle esigenze del gruppo consiliare, valutazione che compete, in via esclusiva, a quest’ultimo.”*

Nel merito delle spese contestate, i ricorrenti affermano altresì che le spese, oggetto dei rilievi della Sezione regionale, con riferimento alla sopravvenuta norma di cui all’art. 12, comma 6, del Regolamento consiliare n. 6/2014, *“rientrano pacificamente tra le cc.dd. «spese per attività promozionali e di rappresentanza», espressamente ammesse anche a seguito della novellazione del precedente regolamento consiliare..”*

c) Afferma, altresì, la parte ricorrente che il giudizio di non regolare rendicontazione di tutte le spese censurate si fonda su un *“apodittico”* rilievo della relativa non inerenza, che discende dal *“superamento dei parametri, necessariamente documentali e contabili, di verifica dell’effettiva esistenza delle spese stesse, la cui pretesa non riferibilità all’attività di ciascun gruppo consegue, in via esclusiva, a un’apodittica, inammissibile e irragionevole diversa valutazione di carattere meritale dell’effettiva necessità delle spese stesse rispetto al perseguimento dei fini propri del singolo gruppo, non ammessa...dalla normativa vigente.”*

Tra tale tipologie di spese sono ricomprese, da parte ricorrente, quelle per telegrammi e per acquisto di quotidiani.

Sempre con riguardo ai rilievi mossi dalla Sezione regionale, i ricorrenti osservano che le contestazioni alle spese telefoniche, riferite ad apparecchi per la telefonia mobile, non considerano che *“tale strumento è un mezzo imprescindibile per l’attività del consigliere stesso nell’ambito del gruppo*

di relativa appartenenza.”.

d) Da ultimo, parte ricorrente censura i rilievi afferenti le spese per consulenze ed incarichi atteso “*l’inequivoca*” effettuazione della prestazione attestata dalla documentazione giustificativa. La mancanza per talune prestazioni della relazione finale non configurerebbe un elemento idoneo a disconoscere la relativa rendicontabilità.

3. Ha prodotto una memoria la Procura generale con la quale, preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso ai sensi del d.l. 25 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, chiede che le Sezioni riunite in composizione speciale dichiarino l’improcedibilità del ricorso o, in subordine, dispongano l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Presidente della Provincia autonoma di Trento e, nel merito, dichiarino l’infondatezza del ricorso, salvo il parziale accoglimento dello stesso con riferimento ad alcune specifiche voci di spesa, come di seguito indicate.

3.1. In merito all’improcedibilità del ricorso, in quanto è stato notificato al Presidente della Sezione di controllo di Trento, alla medesima Procura generale e al Consiglio della Provincia Autonoma, ma non anche al Presidente della Provincia Autonoma di Trento. Richiama, si richiama quanto affermato nella sentenza delle stesse Sezioni riunite in composizione speciale n. 32/2014/EL del 2 settembre 2014. Atteso che la dichiarazione di irregolarità del conto implica un obbligo di restituzione delle somme dichiarate non regolari, in ragione dei riflessi sul bilancio generale dell’ente, anche il Presidente della Regione (nel caso di specie, della Provincia autonoma) deve essere considerato parte del processo e,

come tale, destinatario della notifica del ricorso.

3.2. In merito al lamentato difetto di contraddittorio nella fase di adozione della delibera impugnata, la Procura generale ritiene tale motivo infondato, in quanto il procedimento seguito dalla Sezione regionale è conforme al disposto di cui alla normativa di riferimento (art. 1, commi da 9 a 12 del d.l. n. 174/2012): preliminare deliberazione con la quale la Sezione individua eventuali irregolarità al fine della loro regolarizzazione e successiva pronuncia finale con la quale dà atto dell'avvenuta (o non avvenuta) regolarizzazione.

3.3. Con riguardo alla contestazione dei criteri seguiti dalla Sezione regionale nell'esercizio del controllo e alle singole irregolarità formali (di cui al secondo e al terzo motivo di impugnazione), la Procura generale ritiene l'inquadramento normativo e le considerazioni svolte dalla Sezione regionale, relativamente ai presupposti per la valutazione della regolarità delle spese, *“complessivamente condivisibili”*, affermando che *“in particolare, non risultano affette da vizi connessi ad indebita valutazione su scelte discrezionali.”*

In particolare, relativamente alle spese di consulenza, le censure di parte ricorrente non sarebbero accoglibili atteso che la Sezione ha riscontrato la omessa corrispondenza alle norme che ne disciplinano i presupposti e i limiti, a nulla valendo la circostanza dell'invarianza della relativa spesa.

Analogo procedimento argomentativo è sviluppato relativamente alle spese di personale, non essendo stata rispettata la disciplina vigente in materia di consulenze e assunzioni, con la conseguenza che attività lavorative di tipo continuativo possono essere successivamente riconosciute ai fini di

servizio, con partecipazione a procedure concorsuali dirette alla stabilizzazione del personale.

Peraltro, osserva la Procura generale, che, con riguardo alle spese di personale, la Sezione regionale ha dichiarato irregolari solo le spese per Partito autonomista trentino tirolese (PATT), sulla base della normativa vigente al momento dell'assunzione, ovvero l'art. 13 e l'allegato B del Regolamento consiliare n. 17/2014. Sottolinea altresì che la norma transitoria di cui all'art. 20 del nuovo Regolamento (n.6/2014) rende applicabili le nuove norme sul personale – norme più favorevoli, le quali consentono l'assunzione di un dipendente per consigliere membro del Gruppo – solo a decorrere dalla legislatura successiva, mentre il richiamato art. 13, comma 2 del Regolamento n. 17/2014 prevede un preciso limite al personale che poteva essere assunto dai Gruppi nel periodo in esame.

Pertanto, a parere della Procura generale, la spesa per l'assunzione di un dipendente in più da parte del PATT è stata correttamente dichiarata irregolare e il percorso argomentativo della Sezione non presenta connotazioni di sindacato di merito.

Analogamente, la Procura generale ha condiviso le argomentazioni della Sezione regionale relativamente alle spese per acquisto di telefoni cellulari, *“a fronte di analoghe spese sostenute dall'Amministrazione consiliare provinciale”*. Detta spesa si configurerebbe, quindi, quale indebito *benefit* a carico delle finanze pubbliche, *“la cui rilevata irregolarità risulta coerente con una valutazione di irrazionalità della spesa, idonea a supportarne la contestazione.”*

Di contrario avviso è la richiesta della Procura generale in merito ad

alcune spese telefoniche e postali, nonché di quelle relative all'acquisto di quotidiani e riviste; richiamando la sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 29/2014, in considerazione della difficoltà di distinguere tra attività inerenti le funzioni del gruppo e quelle qualificabili come personali, chiede sul punto l'accoglimento dei motivi di gravame.

Con riguardo alla sottoposizione a controllo delle spese ordinate nel 2012 e pagate nel 2013, alla luce delle sentenze n. 130/2014 della Corte costituzionale e n. 29/2014 di questa Corte, la Procura generale ritiene fondato il motivo di ricorso.

Afferma, infatti, che ai fini dell'esercizio del controllo rileva il momento in cui è assunta l'obbligazione, mentre non ha alcuna influenza la circostanza che l'importo sia stato liquidato e l'obbligazione adempiuta.

Pertanto la Sezione regionale non avrebbe potuto esercitare il controllo sull'inerenza alle finalità istituzionali dei Gruppi consiliari delle spese liquidate nel 2013 ma assunte nel 2012, in quanto in tale esercizio ancora non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con d.l. n. 174/2012 (successivamente disciplinato dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Conclude la memoria della Procura generale per un parziale accoglimento del ricorso, con annullamento della deliberazione in oggetto, con esclusivo e specifico riferimento alle voci di spesa di seguito indicate con riferimento ai Gruppi consiliari;

- Amministrare il Trentino

voce di spesa (U5), spese per redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web.
Fattura n. WEB22151 del 15 ottobre 2013 Colt Engine srl per € 82,95;

voce di spesa (U7), spese postali e telegrafiche, nr. 10 fatture Posta italiane per telegrammi, per complessivi € 215,57;

voce di spesa (U11), spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani:

A) Fattura n. 771/2013/OL del 28 febbraio 2013 per € 139,00; spese pagate nel 2013 ma riferite ad ordinazioni del 2012 per € 810,00, € 675,00, € 249,99.

- Lista civica per Divina Presidente

voce di spesa (U7) spese postali e telegrafiche € 10,83 per un telegramma;

voce di spesa (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani - documenti in data 8 aprile 2014 per € 16,50, in data 10 giugno 2013 per € 27,25, in data 25 ottobre 2013 per € 624,92.

- Gruppo Misto

voce di spesa (U5) spese per redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web. Fattura n. 75 del 10 aprile 2013 per € 60,50; voce di spesa (U7) spese postali e telegrafiche per € 118,56, relative a cinque fatture Poste italiane; spese per un importo complessivo di € 4.330,05 relative ad acquisto di francobolli;

voce di spesa (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani per un importo complessivo di € 1.042,70.

- Italia dei Valori

voce di spesa (U11) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, documento n. 201467429 per un importo di € 600,00 per acquisto del 16 gennaio 2013 di accesso a banche dati giuridiche.

- Partito democratico del Trentino

voce di spesa (U7) spese postali e telegrafiche, fattura Poste italiane

n. 8013128657 del 12 luglio 2013 per telegrammi nazionali per € 20,75, fattura Poste italiane n. 8013206642 del 15 novembre 2013 per un telegramma nazionale per € 3,62; fattura Poste italiane n. 8013128657 del 12 luglio 2013 per € 10,48; spese pagate nel 2013 ma ordinate nel 2012 per complessivi € 4.157,12.

- Il Popolo delle Libertà

voce di spesa (U7): spese postali e telegrafiche, nr. 5 fatture Poste italiane per telegrammi per un totale di € 232,43; spesa di € 70,00 per “poste”; fattura n. 125 del 2 settembre 2013 di € 5.845,00 e fattura nr. 336 del 30 settembre 2013 di € 3.550,00 per acquisto valori bollati (la prima inerente a nr. 8.350 francobolli da 0,70 cent. e la seconda inerente a nr. 4.930 francobolli da 0,70 cent. e francobolli da € 1.

- Union Autonomista Ladina

spese ordinate nel 2012 e pagate nel 2013 per € 2.731,99.

4. Discusso il ricorso nella pubblica udienza del 1° ottobre 2014, queste Sezioni riunite, aderendo al principio già affermato con sentenza non definitiva-ordinanza n. 31/2014/EL, riconosciuta la natura di parte nel giudizio di cui trattasi, da ricondurre tra i giudizi “ad istanza di parte”, al Presidente pro tempore del Provincia autonoma di Trento, con ordinanza n. 14/2014/ORD, hanno ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica a quest’ultimo del ricorso a cura del ricorrente. Notifica regolarmente intervenuta in data 13 ottobre 2014.

In data 28 ottobre 2014 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria difensiva, con la quale, preso atto delle richieste di accoglimento di alcuni motivi di ricorso da parte della Procura Geenrale, ha confermato le censure

già prospettate con riguardo: a) alla spesa per acquisto di telefoni aggiuntivi rispetto a quelli forniti in dotazione dal Consiglio provinciale, in quanto *“meri accessori, strumentali ad un miglior funzionamento”* degli stessi; b) alla spesa per consulenze contestate al Gruppo Misto, alla Lista Civica Divina ed al Partito Democratico, atteso che non è necessaria alcuna articolata relazione finale a sostegno dell’avvenuta prestazione trattandosi di prestazioni le quali *“per la loro natura sono di mezzi e non di risultato e, quindi non debbono necessariamente tradursi nella predisposizione di un elaborato finale.”*. Tali spese rispondono ai principi di veridicità, essendo state assunte per prestazioni effettivamente rese, e di correttezza, in quanto riconducibili alle attività istituzionali dei Gruppi; c) alle spese per il personale riferite al Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese per prestazioni *part-time*, della durata semestrale, per le quali a parere della Sezione Regionale si sarebbe configurata un’ipotesi di violazione della norma regolamentare (art. 13, del regolamento consiliare n. 17/2014) per superamento del limite numerico ivi previsto. Sostiene parte ricorrente che le somme per il funzionamento trasferite dal Consiglio provinciale ai gruppi possono essere destinate anche al pagamento del dipendente *part-time* in quanto l’elencazione dei fini per i quali i Gruppi possono utilizzare detti finanziamenti ha una finalità meramente esemplificativa e non tassativa, come dimostrato da una disposizione di chiusura che ricomprende anche *“le altre relative all’attività istituzionale del gruppo”*.

In data 30 ottobre 2014 la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, si è costituita chiedendo l’accoglimento del

ricorso in esame.

All'odierna pubblica udienza, la difesa Provincia Autonoma di Trento e la difesa dei ricorrenti hanno confermato le richieste già prospettate nelle memorie. A sua volta il rappresentante della Procura generale ha insistito per l'accoglimento parziale del ricorso, come da memoria.

DIRITTO

Si premette che si tratta di un ricorso collettivo, ma al cui interno vi sono censure varie, alcune di carattere generale ed altre differenziate, conseguendone che la pronuncia va resa con un'unica sentenza, ma con riguardo alla regolarità o meno delle singole voci rendicontate come riferite a ciascun Gruppo.

1. Verificata positivamente l'intervenuta integrazione del contraddittorio con la Provincia autonoma di Trento, il Collegio osserva che trattandosi di mera notifica del ricorso, e non già di un ricorso in via principale, non si pone il problema di doversi esprimere sulla ammissibilità, in punto di interesse a ricorrere, della richiesta formulata in sede di costituzione da parte della Provincia medesima.

2. Con il primo motivo di impugnazione si eccepisce la violazione dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012 e la violazione del principio generale del contraddittorio per aver omissa la Sezione regionale di chiedere, prima della determinazione finale, la regolarizzazione del rendiconto.

Sostiene parte ricorrente che la definitiva contestazione doveva seguire alla acquisizione della documentazione inviata dai Gruppi a seguito dei preliminari rilievi. Tale omissione integrerebbe un'ipotesi di violazione del

principio generale della tutela del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

1.1 Come correttamente osservato dalla Procura generale, il procedimento seguito dalla Sezione regionale è conforme al modello procedimentale stabilito dalla norma di riferimento – art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012 -.

In particolare, i commi 10 e 11, rispettivamente, stabiliscono che: a) la competente Sezione regionale di controllo si pronunci nel termine di trenta giorni dal ricevimento sulla regolarità dello stesso con apposita delibera; b) qualora riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla norma, trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni; c) ove il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decada, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale; d) alla decadenza consegua l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

Dunque, alla preliminare deliberazione, con la quale la Sezione regionale segnala le parti del rendiconto non conformi alle norme, richiedendone la regolarizzazione, segue, successivamente all'acquisizione dei rendiconti regolarizzati, la pronuncia definitiva, senza che sia prevista alcuna ulteriore fase.

La Sezione regionale ha correttamente applicato la norma procedurale

indicata, adottando una prima deliberazione - n. 5/2014 - con la quale ha rilevato specifiche carenze e irregolarità nella documentazione inviata, chiedendone l'integrazione e, successivamente all'acquisizione dei rendiconti inviati dal Presidente del Consiglio Provinciale rielaborati dai Gruppi consiliari provinciali e della documentazione integrativa ed esplicativa, ha adottato, con la delibera oggetto del presente ricorso, la deliberazione definitiva.

3. Il secondo motivo di ricorso attiene alle modalità del controllo esercitato dalla Sezione regionale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, dalle quali conseguirebbe la violazione dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità.

Come è noto, l'art. 1 dell'allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, dispone che ciascuna spesa indicata nei rendiconti deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

A mente dello stesso allegato, la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

In particolare, la coerenza si declina secondo principi individuati dalla medesima normativa, ovvero: *“a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di*

funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.”.

Con riguardo ai parametri del controllo esercitato dalle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari, il Collegio non intende discostarsi dai più recenti approdi della giurisprudenza di queste Sezioni riunite in speciale composizione (sent. n. 45/2014/EL), condividendone in pieno i passaggi motivazionali e argomentativi in forza dei quali:

- *“...il controllo deve verificare la veridicità del rendiconto e la sua correttezza e regolarità, esigendosi, da una parte, che v'è la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del*

Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica.”;

- *“...il controllo da esercitarsi nella materia “de qua” afferisce al rispetto dei parametri previsti sia dalle Linee guida di cui al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, sia dalla normativa di riferimento regionale (ad es. regolamenti, leggi regionali, statuti, etc.) o statale (D.L. n. 174/2012).”;*

- *“il controllo, dunque, coinvolge sia il parametro formale normativo ora concordato, sia, in concreto, il profilo dell’inerenza della spesa all’attività istituzionale del Gruppo, arrestandosi innanzi allo stretto merito delle scelte discrezionali, salva la ovvia possibilità di verifica del limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali del Gruppo consiliare.”.*

Nello stesso senso, con analoghe motivazioni, si sono espresse le Stesse Sezioni riunite in speciale composizione con le sentenze n. 40/2014, n. 41/2014, n. 42/2014 e n. 43/2014.

3.1. La Sezione regionale nella deliberazione di cui trattasi ha affermato che *“Con riguardo al rendiconto presentato da ogni singolo Gruppo consiliare, occorre precisare che in tanto se ne può valutare la regolarità in quanto si accerti la correttezza dei fatti di gestione rappresentati rispetto ai parametri normativi, tecnici e contabili già sopra precisati, laddove il rendiconto, inteso come documento conforme al modello approvato, si limiti a dare di detti fatti una rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari.*

Veridicità (intesa come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza (intesa come

inerenza ai fini istituzionali e coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge) sono infatti, come già evidenziato, i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei Rendiconti dei gruppi consiliari.

A tale scopo è perciò necessaria non solo la chiarezza e la completezza delle singole voci rendicontate, ma anche la conciliazione di tutti gli importi esposti nel rendiconto con la documentazione risultante dall'estratto conto bancario intestato al Gruppo consiliare e dai singoli giustificativi di spesa.”.

Ha proseguito osservando che “Tutti i gruppi hanno provveduto ad inviare i rendiconti rielaborati, ma, in disparte la presenza in alcuni consuntivi di voci mutate nell'importo a seguito della rielaborazione senza una chiara giustificazione e di altre non riconciliate con i giustificativi di spesa (come più avanti sarà indicato nel dettaglio), occorre rilevare che degli undici Gruppi consiliari solo due (Misto e Verdi e Democratici del Trentino) risultano aver adottato il disciplinare interno per la tenuta della contabilità prescritto dal regolamento. Ne consegue che, in assenza del previsto disciplinare, nel corso del 2013 i gruppi hanno rilevato i fatti di gestione secondo modalità diverse e in assenza di criteri predeterminati.

È del tutto evidente, tuttavia, l'essenzialità di un disciplinare che preveda, tra l'altro, la registrazione per data (protocollazione) della documentazione di autorizzazione alla spesa - nonché la registrazione per data dei movimenti in entrata e in uscita dei beni durevoli del Gruppo - ai fini della corretta tenuta della contabilità.

I singoli importi per categorie di spesa riportati nei rendiconti, infatti, sono ricollegabili all'effettiva effettuazione di spese solo grazie all'adozione di scritture nelle quali registrare cronologicamente ed analiticamente le singole operazioni effettuate, essendo la composizione interna di ciascun aggregato di spesa compiutamente ricostruibile solo con il supporto di annotazioni contabili analitiche.

Del resto, la «corretta rilevazione dei fatti di gestione», cui, per espressa volontà del legislatore, sono finalizzate le prescrizioni poste dalle richiamate Linee-guida, non può che avvenire attraverso la regolare – nel senso di sistematica ed ordinata – tenuta della contabilità in corso di esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine, sia sufficiente l'osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione della documentazione attestante le spese sostenute.

Va, inoltre ancora una volta evidenziato come in alcuni casi, a causa della diffusa opacità e imprecisione dei consuntivi inviati in prima battuta a questa Sezione, si è dovuto procedere da parte dei Gruppi alla rielaborazione dei rendiconti con modifiche di importi e l'inclusione di nuove spese che, talvolta, hanno avuto l'esito di pregiudicare in misura ancora maggiore l'attendibilità dei consuntivi.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare (tra le altre: Sez. controllo Veneto n. 269/2014), l'utilizzo di risorse a carico della finanza pubblica, reperite soprattutto attraverso i meccanismi del prelievo fiscale e sottratte (anche se per legittima scelta politica) ad altri potenziali utilizzi in favore della collettività, impone la massima trasparenza della gestione delle risorse medesime e l'obbligo di fornire, attraverso gli strumenti

previsti e nell'osservanza della disciplina contabile, le informazioni necessarie a soddisfare l'interesse pubblico di conoscere in modo chiaro e attendibile come le stesse siano state utilizzate.

Pertanto, l'assenza di criteri contabili predefiniti per la corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché la necessitata modificazione di documenti che avrebbero dovuto «ab origine» dar conto della gestione in modo chiaro e preciso, e dunque, il non sufficiente grado di certezza raggiungibile circa la veridicità di tutto quello che è stato rendicontato, basterebbe di per sé a giustificare una declaratoria di irregolarità dei rendiconti dei Gruppi per i quali è stata riscontrata.

Tuttavia, considerato che il Regolamento consiliare di recepimento della normativa in materia è stato adottato nell'aprile 2013, e che lo stesso sistema di rendicontazione previsto nel più volte citato D.P.C.M. è entrato a regime nel corso dell'esercizio 2013, la Sezione ha ritenuto di procedere all'esame di tutti i rendiconti nonostante la loro non piena attendibilità, fermo restando che gli esposti rilievi costituiscono una precisa indicazione “pro futuro” in ordine alle modalità idonee a consentire a questa Corte di effettuare agevolmente i controlli di propria competenza.

Si segnala, in particolare, l'esigenza per i Gruppi di dotarsi di un libro cronologico che contenga la registrazione delle singole operazioni, di trasmettere alla Corte l'inventario dei beni durevoli e di elaborare un elenco degli impegni assunti in un anno, ma non liquidati né pagati in quell'anno (elenco residui), essendo utilizzato per la rendicontazione delle spese il criterio di cassa, e richiedendosi perciò la registrazione delle spese nei libri cronologici come operazioni in uscita nell'anno nel quale il

procedimento di spesa si conclude”.

Tali criteri generali, in base ai quali la Sezione regionale ha svolto la valutazione di regolarità della spese dei Gruppi consiliari, alla luce del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 39/2014), sono immuni da vizi connessi ad indebita valutazione su scelte discrezionali.

La richiamata sentenza, nell’affermare la legittimità costituzionale di diverse disposizioni del d.l. n. 174/2012, di attribuzione di questa nuova attività di controllo alla Corte dei conti, ascrivibili all’ambito materiale dell’ *”armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”*, ha chiarito, con riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, che *“il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti, assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.”*.

Ritiene il Collegio che la Sezione regionale non abbia contraddetto, con l’adozione della delibera oggetto dell’odierno esame, i principi affermati dal Giudice delle leggi, non avendo svolto valutazione di merito sulle spese sottoposte a rendicontazione, essendosi limitata a rilevare la non corrispondenza alla disciplina vigente ed ai criteri di rendicontazione.

2.2. Peraltro, anche richiamando la successiva sentenza (n. 130/2014), resa in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione sollevato da talune regioni nei confronti della Sezione delle autonomie e di talune sezioni regionali della Corte dei conti, nell'accogliere i ricorsi, la Corte Costituzionale ha affermato che *“Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità.”*

Da ciò ne consegue, prosegue la Corte, che *“Deve pertanto concludersi nel senso che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, adottare le deliberazioni impugnate con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012.”*

Sul motivo di ricorso afferente le spese imputate all'esercizio 2012 ancorché pagate nel 2013, devono essere pertanto accolte le censure di parte ricorrente, essendo stata violata, in tal caso, la previsione normativa che fa decorrere il controllo della Corte sull'inerenza delle spese da tale ultimo esercizio e non già dal 2012, quando ancora non era in vigore il sistema dei controlli di cui al già citato d.l. n. 174/2012, successivamente disciplinato dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012 (in tal senso, la delibera della Sezione Autonomie n. 15/2013 e la sentenza n. 29/2014 di queste Sezioni riunite).

4. Con riferimento alla spesa di personale (voce **U1**), alla luce di quanto disposto dal Regolamento consiliare n. 17/2004, artt. 13 e 17, che trova applicazione nel procedimento di controllo di cui trattasi (l'art.

20 del Regolamento consiliare n. 6/2013 rinvia l'entrata in vigore delle norme sulla disciplina delle spese di personale a decorrere dalla legislatura successiva alla sua entrata in vigore), va confermata la pronuncia di irregolarità (Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese) della spesa afferente all'assunzione di un dipendente in più rispetto al limite stabilito dalla norma regolamentare.

Non è condivisibile, infatti, l'assunto di parte ricorrente che alla spesa per tale ulteriore unità di personale si possa fare ricorso con l'utilizzo dei fondi trasferiti dal Consiglio per spese di funzionamento, includendo la stessa nella voce residuale "*altre relative all'attività istituzionale del gruppo*". La circostanza che al nuovo Regolamento consiliare, contenente, all'art. 20, una disposizione transitoria più favorevole in materia di personale, è data vigenza solo a decorrere dalla successiva legislatura, comprova che correttamente la Sezione regionale ha censurato l'assunzione di una unità di personale non consentita dall'art. 13 del Regolamento del 2004, normativa di riferimento nella fattispecie in esame, che pone un chiaro limite al personale che poteva essere assunto dai gruppi consiliari.

5. Va altresì confermata la pronuncia di irregolarità della Sezione regionale con riferimento ai rendiconti dei Gruppi consiliari che hanno contabilizzato la voce di spesa per consulenze, studi e incarichi (**U6**) omettendo di inviare la relazione del consulente a dimostrazione delle prestazioni professionali rese ovvero per mancanza di uno specifico progetto. Si ha riguardo al Gruppo Misto (6,000 euro) e alla Lista Civica per Divina Presidente (9.068,13 euro), le cui spese non sono state supportate dalla trasmissione alla Sezione regionale della documentazione

necessaria per il giudizio di inerenza e riconducibilità della spesa sostenuta ai fini istituzionali dei Gruppi consiliari – in particolare della relazione finale -, nonché al Gruppo Partito Democratico del Trentino (10.368,00 euro) per due consulenze conferite in assenza di un progetto specifico e della dimostrazione del risultato finale.

Le censure mosse dalla Sezione regionale sul punto non sono sottese ad alcuna valutazione di merito, bensì rilevano la mancata corrispondenza delle spese alla disciplina che nell'ordinamento regola i presupposti e i limiti degli incarichi di consulenza.

6. Non possono trovare accoglimento le censure di parte ricorrente afferenti alle voci di spesa spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento **(U12)**.

Ricordano queste Sezioni riunite, che *“Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.*

Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della

rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono.” (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, n. 8/2013/PAR).

Occorre, dunque, che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, la necessità di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa, rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

In altre parole *“Le spese di rappresentanza, quindi, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un’adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato* (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011) (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181).

Le irregolarità attengono ai rendiconti dei Gruppi Amministrare il Trentino (94,36 euro), Misto (1.100,05 euro), Italia dei Valori (665,65 euro), della Lista Civica per Divina Presidente (883,72 euro) e del Gruppo Union Autonomista Ladina (211,80 euro). Correttamente la Sezione regionale ha ritenuto la spesa non riconducibile nell’ambito delle spese di rappresentanza, trattandosi, nel primo caso, di spesa personale del

consigliere, mentre, nel secondo, la genericità della motivazione e l'assenza di una adeguata dimostrazione documentale delle circostanze e dei motivi della stessa non consentono di ritenerla ammissibile. Nello stesso senso per la spesa dei Gruppi Italia dei Valori e Union Autonomista Ladina, per la quale non è stata adeguatamente dimostrata l'inerenza con l'attività istituzionale del Gruppo medesimo e, più in generale, sono assenti i requisiti richiesti per la qualificazione di una spesa quale "spesa di rappresentanza".

7. Ugualmente non possono essere accolti i motivi di ricorso relativi alle spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari) (U15) di cui:

- al Gruppo Italia dei Valori (150,00 euro), non essendo possibile accertare, attraverso la documentazione inviata, l'inerenza con le attività istituzionale del Gruppo medesimo;
- al Gruppo Lista civica per Divina Presidente (240,00 euro) in quanto non è stata dimostrata l'esclusiva inerenza della stessa all'attività della Lista.

8. Altresì, non possono essere considerate regolari le spese risultanti da movimenti su i conti correnti bancari dei Gruppi Amministrare il Trentino, Lega Nord Trentino, Union Autonomista Ladina e non rendicontate.

9. Anche alla luce delle considerazioni svolte da queste Sezioni Riunite nella sentenza n. 29/2014, che qui si intendono integralmente riportate, sono accoglibili le prospettazioni di parte ricorrente con riferimento alle seguenti voci di spesa, attesa tra l'altro

l'obiettivo difficoltà, per la natura delle stesse, di far emergere quelle inerenti le funzioni dei Gruppi e quelle qualificabili come "personali":

- spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni ecc. (U5), di cui ai Gruppi consiliari Amministrare il Trentino, Misto, Popolo della Libertà;

- spese postali e telegrafiche (U7), di cui ai Gruppi Amministrare il Trentino, Misto, Lista Civica per Divina Presidente, Popolo della Libertà e Partito Democratico del Trentino;

- spese telefoniche e trasmissione dati (U8), di cui ai Gruppo consiliare Misto Italia dei Valori, alla Lista civica per Divina Presidente e al Gruppo Popolo della Libertà;

- spese per cancelleria e stampanti (U9), di cui ai Gruppi consiliari, Misto e Partito Autonomista Trentino Tirolese;

- spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U11), di cui ai Gruppi Amministrare il Trentino, Misto, Italia dei Valori e alla Lista civica per Divina Presidente;

- spese per acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (U14), di cui alla Lista civica per Divina Presidente.

Ugualmente va accolta la richiesta di parte ricorrente con riguardo alla spesa per acquisto e noleggio di cellulari (U13) di cui al Gruppo Misto, trattandosi non già di acquisto di telefoni cellulari aggiuntivi rispetto a quelli già dati in dotazione al Gruppo, bensì di accessori per un miglior utilizzo e funzionamento dei telefoni medesimi.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono, queste Sezioni riunite accolgono parzialmente il ricorso nei limiti di cui in

parte motiva.

11. La natura del presente giudizio e la presenza del P.M. concludente nell'interesse della legge giustificano la compensazione delle spese legali e di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, definitivamente pronunciando, così decide:

Accoglie parzialmente, nei limiti riferibili a ciascun Gruppo consiliare ricorrente, il ricorso collettivo in esame e, per l'effetto:

- a) dichiara non assoggettabili al controllo di questa Corte le spese riferibili agli esercizi antecedenti al 2013;
- b) dichiara regolari le contestate spese relative a:
 - redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, ecc. (U/5);
 - postali e telegrafiche (U/7);
 - telefoniche e di trasmissione dati (U/8);
 - cancelleria e stampati (U/9);
 - libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U/11);
 - acquisto e noleggio cellulari (U/13);
 - acquisto e noleggio dotazioni informatiche di ufficio (U/14).
- c) Conferma per il resto le dichiarazioni di irregolarità dei rendiconti formulate nella impugnata deliberazione.
- d) Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Si dà atto che il presente dispositivo viene letto dalla Segretaria di udienza ai sensi dell'art. 23 del r.d. n. 1038/1933.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2014.

Il relatore

Il Presidente

Simonetta Rosa

Arturo Martucci di Scarfizzi

Depositata in Segreteria in data 12 dicembre 2014

Il Direttore della Segreteria

(Pietro Montibello)